



Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

Attuazione articolo 38, legge 27 dicembre 2023, n. 206 “Fondo volto a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali”.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'articolo 12 ai sensi del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “*Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti*”, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera a), che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTA la legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante “*Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 38 della legge n. 206 del 2023 che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo volto a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali, con una dotazione annua di € 1.000.000,00, per gli anni 2024 e 2025;





Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

CONSIDERATO che le pratiche tradizionali di cui all'articolo 38 della legge n. 206/2023 costituiscono un patrimonio a forte significato identitario e culturale intimamente legata ai territori rurali ed ai loro abitanti;

CONSIDERATO che la migrazione stagionale delle greggi, delle mandrie e dei pastori che si spostano in differenti zone climatiche percorrendo le vie semi-naturali dei tratturi, ha un valore anche economico con riflessi positivi sulla qualità dei prodotti alimentari derivanti direttamente dal bestiame transumante;

CONSIDERATO il particolare valore architettonico dei manufatti realizzati a servizio della transumanza come gli stazzi (semplici rifugi in pietra) e le masserie situate lungo i tratturi, i rifugi pastorali costruiti in punti strategici lungo i percorsi, i fontanili e gli abbeveratoi, essenziali per il sostentamento del bestiame durante gli spostamenti;

CONSIDERATA la sinergia con gli interventi del Piano Strategico della PAC (PSP), di cui al regolamento UE n.2021/2115, finalizzati alla conservazione ed al miglioramento degli elementi caratteristici del paesaggio nell'ambito del consolidamento delle buone condizioni agronomiche e ambientali e dei regimi a favore del clima, dell'ambiente e del benessere degli animali;

RITENUTO NECESSARIO stabilire i criteri e le modalità di attuazione del fondo di cui all'articolo 38, comma 1, legge n. 206 del 2023 al fine di sostenere le iniziative dei Comuni interessati al ripristino, manutenzione e valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti adottando criteri significativi della pratica del pascolamento;

ACQUISITA, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge n. 206 del 2023, l'intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel corso della seduta del 13 febbraio 2025;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del Fondo volto a sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali, di seguito detto Fondo.





Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

2. Le iniziative devono interessare aree di proprietà pubblica o in disponibilità delle pubbliche amministrazioni richiedenti, in forza di un titolo di possesso, e le proprietà collettive su cui gravano diritti di uso civico.
3. Non sono finanziabili interventi che riguardino aree di proprietà privata non in disponibilità del beneficiario.

Articolo 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende:
 - a) *infrastrutture di interesse storico e paesaggistico*: immobili ed aree con valori storici, culturali, naturali del territorio, di interesse pubblico, quali:
 - *Fontane*: Sono vasche per l'abbeverata degli animali, dotate di acqua sorgiva, distribuite capillarmente lungo le vie armentizie, i pascoli, i riposi e nelle vicinanze delle masserie e degli stazzi. In assenza di sorgenti gli abbeveratoi sono collegati a pozzi o a serbatoi alimentati da scivoli di raccolta dell'acqua piovana;
 - *Riposi* sono i luoghi di sosta del bestiame, caratterizzati come ampi spazi erbosi situati lungo i tratturi e/o percorsi.
 - b) *Transumanza*: antica pratica che consiste nella migrazione stagionale del bestiame condotto a piedi dall'uomo, percorrendo vie, percorsi e/o tratturi semi naturali;
 - c) *Monticazione*: fase iniziale della transumanza, che si compie nel periodo primaverile, quando avviene il trasferimento degli armenti e dei pastori dalle zone di pianura ai pascoli di alta quota e ha inizio l'alpeggio;
 - d) *Alpeggio*: pascolo nelle aree d'alpeggio situate nelle praterie alpine;
 - e) *Altre pratiche tradizionali*: condivisione di rituali, storie, cibo durante la fine o l'inizio della transumanza, introducendo le generazioni più giovani alla pratica (trasmissione di Know-how), garantendone la continuità.

Articolo 3
(Criteri di ammissibilità)





Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

1. Il Fondo, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, è destinato ai Comuni per la realizzazione di progetti ammessi al finanziamento sulla base dei criteri di cui al presente articolo.

2. Gli interventi ammissibili, che devono riguardare investimenti da realizzare su terreni o aree sulle quali non insistono attività economiche e in cui l'accesso al pubblico sia gratuito, prevedono:

- manutenzione e/o ripristino di punti d'abbeveramento esistenti, compresi i relativi sistemi di raccolta e distribuzione dell'acqua;
- creazione di nuovi punti per l'abbeverata degli animali;
- manutenzione, ripristino e/o realizzazione di luoghi di sosta e riposo del bestiame;
- sistemazione mulattiere e di piccoli muri a secco;
- ripristino e manutenzione dei manufatti e dei percorsi della transumanza, monticazione e alpeggio.

3. Gli interventi devono ricadere nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica, essere funzionali alla conservazione delle pratiche tradizionali, del patrimonio identitario e culturale dei territori rurali e dei loro abitanti, delle vie semi-naturali dei tratturi, preservare il particolare valore architettonico dei manufatti della transumanza, tutelare il livello del benessere animale e migliorare la qualità e la fruizione paesaggistiche.

4. Al fine di consentire una ricaduta territoriale equa degli interventi, tenuto conto dei dati relativi ai capi transumanti e alle superfici destinate a prato permanente e pascolo, il 57% delle risorse è riservato alle iniziative dei Comuni del centro-sud ed il 43% è riservato ai Comuni del nord Italia.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri previsti dal presente decreto si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per l'anno 2025 a valere sul capitolo di spesa n. 7835 piano gestionale 1 "*Fondo per sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali*", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Missione/Programma/Azione 9.6.3, pari ad euro 1.000.000,00 in conto competenza ed euro 1.000.000,00 quali residui di lettera f) provenienti dall'esercizio finanziario precedente.





Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

2. Le iniziative ammesse a finanziamento ai sensi del presente decreto ricevono, nei limiti delle disponibilità di cui al precedente comma 1, un importo pari al 100% delle spese ammissibili, da un minimo di 10.000,00 euro fino a un massimo di 80.000,00 euro.

Articolo 5

(Modalità attuative del finanziamento)

1. Con provvedimento direttoriale sono individuate le modalità operative per la presentazione delle domande in coerenza con la normativa vigente in materia di contabilità pubblica, le spese ammissibili, i termini di inizio e fine attività, e ogni altro aspetto attuativo nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto. Sono, comunque, ammissibili le spese generali nella misura massima del 15% dell'importo degli interventi previsti dall'articolo 3, comma 2.
2. Le domande di finanziamento ritenute ammissibili sono finanziate, fino all'esaurimento delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, sulla base dell'ordine di arrivo delle domande.
3. Ciascun Comune può presentare una sola domanda di finanziamento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non ammissibili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima.
4. Su richiesta del Comune beneficiario, si provvederà all'erogazione di una somma a titolo di anticipo nella misura del 50% dell'importo concesso. L'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione da parte del proponente di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute da presentarsi entro 90 giorni dalla conclusione delle attività.
5. L'istanza di accesso all'agevolazione deve essere corredata dal relativo CUP - Codice unico di Progetto.

Articolo 6

(Monitoraggio e controlli)

1. Il Comune, quale soggetto attuatore assicura gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può disporre controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione del progetto da parte del





Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

Comune e sulla regolarità della documentazione amministrativa presentata in relazione all'utilizzo delle risorse.

3. A tal fine il Ministero può svolgere gli opportuni controlli e accertamenti sulla progressiva realizzazione del progetto con facoltà di esaminare la relativa documentazione amministrativo-contabile ed eseguire eventuali sopralluoghi sia presso la sede dove è realizzato l'intervento, sia presso i locali in cui è conservata la predetta documentazione.

4. Il Comune beneficiario è responsabile della corretta realizzazione degli interventi finanziati, dei relativi controlli e garantisce l'assenza di doppio finanziamento a carico dei fondi statali o comunitari per la stessa iniziativa, dandone dichiarazione espressa.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per il tramite di strutture di controllo appositamente individuate, che operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si riserva di effettuare i controlli di secondo livello sul 5% della spesa realizzata con l'estrazione casuale dei titoli di spesa relativi all'investimento campionato.

Articolo 7

(Obblighi di pubblicità)

1. Dovranno essere garantiti gli obblighi di pubblicità e trasparenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Inoltre, al fine di ricondurre gli interventi realizzati al beneficio concesso, il Comune beneficiario assicura adeguata pubblicità nel cartello di cantiere specificando che si tratta di "Intervento realizzato interamente con il finanziamento del MASAF".

Articolo 8

(Revoca del finanziamento)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto o l'inosservanza delle ulteriori disposizioni attuative individuate con il successivo provvedimento direttoriale comporta la revoca del finanziamento.

2. La revoca è disposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e comporta la restituzione delle somme, da versare in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per restarvi ivi acquisite, nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca





Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze
e con
il Ministro della salute

del finanziamento all'esito del procedimento avviato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. È disposta in ogni caso la revoca del finanziamento laddove non sia sottoscritta una obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dei lavori entro 180 giorni dall'ammissione del progetto al contributo di cui al presente decreto.

4. La rinuncia al finanziamento deve essere comunicata con immediatezza al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a mezzo PEC; eventuali anticipazioni già acquisite devono essere restituite entro trenta giorni dalla rinuncia.

5. In caso di revoca o di rinuncia precedentemente all'erogazione del finanziamento, compatibilmente con la disponibilità di risorse sull'apposito capitolo di bilancio, si procederà allo scorrimento delle domande ammissibili, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34-bis della legge 196 del 2009.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA
SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Francesco Lollobrigida

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Giancarlo Giorgetti

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Orazio Schillaci

